



# Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

## Deliberazione **ORIGINALE** del Consiglio Comunale

N. 2 del Reg.	OGGETTO:
Data 30-01-2017	APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **18:15**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presente Assente	Consiglieri	Presente Assente
De Bari Antonio	P	Francioni Virgilio	P
Maggini Ilario	P	Bruni Daniele	P
Cerofolini Marco	P	Falsini Erika	P
Valdarnini Lorenzo	P	Faltoni David	P
Benelli Beatrice	A	Bobini Vasco	P
Montecchi Roberta	P	Sereni Marinella	P
Bruno Nicoletta	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In Carica n. 13

Assenti n. 1

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. **Lorenzo Valdarnini** nella sua qualità di **Presidente**.
- Partecipa il **Segretario Comunale**, Sig.ra **Cinzia Macchiarelli**. La seduta è Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con la Legge 27/12/2013 n. 147 (leggi di stabilità per l' anno 2014 ), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, che riassume tre distinti prelievi: IMU, TASI e TARI;
- la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" è diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ed è disciplinata, per quanto attiene a condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013;
- la tariffa del tributo TARI, così come previsto dal comma 651 della L. 147/2013, si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
- il decreto Legge n. 16 del 6/03/2014 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale) apporta, relativamente alle disposizioni Tari, modifiche all'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147;
- il comma 683 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 prescrive l'adozione da parte del Consiglio, entro il termine di approvazione del bilancio, di un piano finanziario e di un piano tariffario ai fini dell'applicazione della Tari;
- il Piano finanziario comunale deve essere coerente con quello elaborato dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana;

### VISTI

- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, recante il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato di tariffazione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- la legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
- la legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la legge 11/12/2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

**VISTO** il regolamento comunale per l'imposta IUC, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.4 del 08/04/2014, successivamente modificato e integrato con atto consiliare n. 18 del di 1/07/2015 e con atto consiliare n. 16 del 29/04/2016;

### EVIDENZIATO che

- A norma dell'art.1 commi 651 e 654 della L. n. 147/2013, il tributo Tari deve garantire l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, attraverso un sistema tariffario calibrato sui criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- Con il regime Tari non è possibile deliberare tariffe che non coprano integralmente i costi diretti del servizio rifiuti;
- L'attuale contesto normativo determina, rispetto al regime TARSU, cambiamenti nella strutturazione del sistema tariffario relativamente a: classificazione delle utenze nelle diverse tipologie domestiche e non domestiche; modalità di determinazione della tariffa, distinta nelle sue componenti fissa e variabile; sistema di calcolo del tributo, la cui entità non è più legata al solo parametro rappresentato dalla superficie dei locali, ma anche alla potenziale produzione di rifiuti che il legislatore del D.P.R. 158/99 attribuisce a ciascuna categoria di utenza;

### PRESO ATTO che:

- L'adozione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 impone di determinare i coefficienti di produzione potenziale di ogni singola categoria di utenza, corrispondenti a quelli definiti dal decreto medesimo come coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd;
- Sulla base dei predetti coefficienti, l'ente deve deliberare la misura delle tariffe da applicare a ciascuna delle diverse tipologie di utenza;

**ATTESO** che il Piano Finanziario, obbligatorio ai sensi del citato comma 683, rappresenta lo strumento indispensabile attraverso il quale l'amministrazione perviene alla definizione delle tariffe, che vengono quantificate in coerenza con le risultanze del Piano stesso, e in modo da garantire la corrispondenza tra entrate e spese del servizio;

**VISTO** il Piano Finanziario comunale precedentemente approvato nel corso della presente seduta in data odierna, elaborato, con le necessarie integrazioni, sulla base di quello inviato da Sei Toscana;

**VISTI**

- la legge n. 388/2000 articolo 53 comma 16, come modificato dall'art. 27 c.8 della legge 448/2001, con cui si dispone che le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, anche se approvate ad esercizio avviato, purchè entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione dei bilanci, hanno effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'articolo 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296, con cui si dispone che gli enti locali deliberino tariffe ed aliquote tributarie entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate ad esercizio avviato, retroagiscano al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'articolo 151 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione dei bilanci comunali, salvo differimento;

**ATTESO** che la legge di stabilità 2017 (L. n. 232/2016) al comma 454, ha previsto il differimento al 28 febbraio 2017 del termine di approvazione del bilancio 2017/2019;

**RITENUTO** adottare la presente deliberazione nel contesto della seduta consiliare in data odierna onde far sì che la definizione delle tariffe TARI abbia effetto retroattivo alla data del 1° gennaio dell'anno in corso, in considerazione dell'intervenuta proroga del termine per l'approvazione del bilancio 2017;

**VISTI** gli allegati piani tariffari Tari predisposti per l'applicazione del tributo Tari per l'esercizio 2017;

**DATO ATTO** che, con l'istituzione della Tari è stata fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs n. 504/1992, nella misura fissata dall'amministrazione provinciale che, per la Provincia di Arezzo, è pari al 4,70%;

**EVIDENZIATO** che il Regolamento IUC sezione TARI contempla la possibilità di adottare alcune misure di riduzione della tassa, da approvare in sede di determinazione delle tariffe;

**RICHIAMATE** a tal proposito le seguenti disposizioni regolamentari:

- Art. 25 : "*Riduzioni per il recupero*";
- Art. 10 : "*Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio*";

**RICHIAMATA** la nota del 6/04/2012 del Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

**ISTI** i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione:

- del responsabile del servizio (sig.ra Rossi Michela) in ordine alla sola regolarità tecnica
  - del responsabile di ragioneria (sig.ra Rossi Michela) in ordine alla regolarità contabile
- espressi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**CON** voti **FAVOREVOLI** n. **7** voti **CONTRARI** n. **5** (Maggini – Falsini – Sereni – Faltoni - Bobini) espressi in forma palese

## D E L I B E R A

1.Di approvare il Piano Tariffario Tari per l'esercizio 2017, *allegato n. 1* – Tariffe Utenze domestiche – ed *allegato n. 2* – Tariffe utenze non domestiche - quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.Di determinare le tariffe Tari in vigore dal 1<sup>^</sup> gennaio 2017 per le utenze domestiche e non domestiche, come riportate nei prospetti allegati rispettivamente n. 1 e n. 2, parti integranti;

3.Di dare atto che il Piano Tariffario Tari come approvato con la presente deliberazione, produrrà un flusso di entrate tali da garantire, per obbligo di legge, la copertura integrale dei costi del servizio integrato di igiene ambientale, pari, per l'esercizio 2017, ad euro 1.204.152,00;

4.Di prendere atto che è stato sostanzialmente conseguito l'obiettivo di integrale copertura dei costi sostenuti per il medesimo servizio nell'esercizio 2016, come da risultanze elaborate presso il servizio finanziario, presso di esso conservate;

5.Di dare atto che le tariffe come deliberate con il presente atto, entrano in vigore a far data dal 1<sup>^</sup> gennaio 2017, in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1 comma 169 della legge n.296/2006 e all'articolo 53 comma 16 della legge n.388/2000;

6.Di dare atto che il Piano Tariffario di cui agli allegati 1 e 2 è coerente con il PEF 2017 approvato in data odierna nel corso della presente seduta consiliare, le cui risultanze si riassumono sinteticamente nel seguente prospetto:

costi totali attribuibili alle utenze			
% ripartizione costi	Riepilogo costi		
Kg rifiuti totale 2.958.107,00	Totale 1.204.152,00	Costi non domestici 46,02%	Costi domestici 53,98%

7. Di approvare, coerentemente con le disposizioni di cui agli articolo 10 e 25 del Regolamento IUC componente Tari, le riduzioni evidenziate nei prospetti *allegati n. 3 e n. 4* , parti integranti della presente deliberazione;

8. Di dichiarare il presente provvedimento, con votazione separata, e nelle medesime risultanze di cui sopra immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, 4° comma del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Lorenzo Valdarnini

Il Segretario Comunale

Cinzia Macchiarelli

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pubblicazione: dal 07-02-2017 al 22-02-2017 numero repertorio 139

Subbiano, li 07-02-2017

Segretario Comunale

Cinzia Macchiarelli

---

**ATTESTAZIONE DELIBERA**

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Subbiano, li 07-02-2017

Segretario Comunale

Cinzia Macchiarelli

Comune di Subbiano - Tariffe Tari 2017 - Utenze domestiche

All.1

Tipologia		Tariffe		Coefficienti	
		fissa	variabile	ka	kb
1	Famiglia 1 C	1,02	28,28	0,86	0,6
2	Famiglia 2 C	1,11	65,99	0,94	1,4
3	Famiglia 3 C	1,21	84,84	1,02	1,8
4	Famiglia 4 C	1,3	103,69	1,1	2,2
5	Famiglia 5 C	1,39	136,69	1,17	2,9
6	Famiglia 6 o	1,46	160,26	1,23	3,4

		Tariffe		Coefficienti	
		fissa	variabile	ka	kb
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,47	0,7	0,61	5,65
2	Cinematografi e teatri	1,11	0,53	0,46	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,25	0,6	0,52	4,8
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,95	0,93	0,81	7,45
5	Stabilimenti balneari	1,62	0,77	0,67	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	1,35	0,64	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	3,84	1,82	1,59	14,67
8	Alberghi senza ristorante	2,05	0,97	0,85	7,8
9	Case di cura e riposo	3,55	1,68	1,47	13,55
10	Ospedali	4,1	1,95	1,7	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,55	1,68	1,47	13,55
12	Banche ed istituti di credito	2,07	0,98	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,94	1,4	1,22	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,47	1,64	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,07	0,98	0,86	7,9
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,84	1,82	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,7	1,28	1,12	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,39	1,13	0,99	9,1
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,04	1,44	1,26	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,15	1,02	0,89	8,2
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,12	1,01	0,88	8,1
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,84	3,72	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	10,45	4,95	4,33	39,8
24	Bar, caffè, pasticceria	5,91	2,8	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,59	2,6	1,49	18,4
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,59	1,7	1,49	13,7
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,2	4,83	4,23	38,9
28	Ipermercati di generi misti	4,78	2,26	1,98	18,2
29	Banchi di mercato genere alimentari	15,87	7,52	6,58	60,5
30	Discoteche, night club	4,41	2,09	1,83	16,83





## TARIFFE 2017 TASSA SUI RIFIUTI - TARI

<b>Tabella c</b> <b>Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali art. 10 del regolamento TARI</b>	
<b>Tipologie di attività delle utenze non domestiche</b>	<b>% di riduzione della superficie calpestabile</b>
Rosticcerie - laboratori alimentari e similari	50
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	50
Attività di falegname	50
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	50
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	50
Attività di lavanderie a secco, tintorie	50
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	50
Attività industriali e artigianali limitatamente ai luoghi di produzione	50
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	50
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	50
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	50
Altre attività similari che producono rifiuti speciali, assimilabili agli urbani, che comunque superano il volume massimo conferibile o rientrano in una tipologia di rifiuto non accettata dal Regolamento del servizio per la gestione dei rifiuti e di igiene ambientale o da accordi con il gestore e i cui locali sono comunque individuabili catastalmente e accatastati in categoria D o C3	50



## TARIFFE 2017 TASSA SUI RIFIUTI - TARI

<b>Percentuale di riduzione per utenze non domestiche</b>	
<b>Regolamento Iuc - componente Tari : Art. 25 riduzione per recupero</b>	
<b>Tipologie di attività delle utenze non domestiche</b>	<b>% di riduzione</b>
<p>La quota variabile e/o fissa, per le utenze non domestiche, può essere ridotta per i rifiuti assimilati che il produttore, dimostri di aver avviato al recupero a proprie spese tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.</p> <p>Per "produttore" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti</p>	
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista e similari), di produzione beni specifici e similari	50
Autofficina, carrozzeria, elettrauto, e similari	50
Attività industriali con capannoni di produzione, e similari, limitatamente all'area di produzione, escludendo magazzini, uffici, mostre	50